4

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE**

**Deliberazione N.** 110

**OGGETTO:** Convenzione tra INPS e ACI per la trasmissione dati di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*".

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
**Seduta del** 21 DIC. 2020

**Visto** il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il D. Lgs. 30 giugno 1994 n. 479 e successive modificazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 di nomina del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n 119 del 25 ottobre 2019;

115

[redacted]

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

**Visto** l'art. 50, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, "*Codice dell'Amministrazione Digitale*", e s.m.i che stabilisce al comma 2, che "*qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione ( ... ) è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive*";

**Visto** il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

**Visto** il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE";

**Visto** il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018;

**Visto** il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche*";

**Visto** il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

**Visto** il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 che istituisce, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;

**Visto** l'art. 2 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che riconosce la predetta misura ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti relativi fra l'altro al godimento di beni durevoli, stabilendo che "*nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente*";

[redacted]

**Visto,** altresì, l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, secondo cui l'Inps riconosce il reddito di cittadinanza ove ne ricorrono le condizioni e provvede a verificare il possesso dei requisiti per l'accesso alla suddetta misura sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati ivi compreso il pubblico registro automobilistico;

**Visto** il disciplinare "*Controlli su reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inps n. 95 del 9 dicembre 2020;

**Visto** in particolare, l'art. 3, comma 2, del suddetto disciplinare, secondo cui i servizi di accesso ai dati nel rispetto delle disposizioni vigenti verranno disciplinati attraverso la stipula di apposite convenzioni con le singole amministrazioni nelle quali verranno individuate anche le figure di riferimento di ciascuna delle Parti per l'attuazione e la gestione del servizio di acquisizione dei dati;

**Preso atto** che la convenzione disciplina l'acquisizione da parte dell'INPS delle informazioni disponibili negli archivi della banca centrale del pubblico registro automobilistico necessarie ai fini del riconoscimento del beneficio RDC e della correlata verifica mensile della permanenza dei requisiti durante tutto il periodo di fruizione del beneficio, ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**Preso atto** che ACI rende disponibili i dati di cui all'allegato 1 e all'allegato tecnico della convenzione- su richiesta dell'INPS- così come risultano al momento dell'interrogazione, al fine di consentire all'Istituto il rispetto dei termini previsti dall'art. 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

**Preso atto** che i dati saranno trasmessi in modalità SFTP, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle prescrizioni indicate a tal fine dal provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA";

**Tenuto conto** che nell'attuazione della convenzione le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, effettuato esclusivamente per le finalità di controllo, avuto particolare riguardo all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali;

**Atteso** che le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso riportati nella convenzione volti ad assicurare la protezione dei dati personali ai

[redacted]

sensi della normativa vigente e garantiscono il corretto accesso ai dati oggetto della convenzione;

**Preso atto** che dalla convenzione non derivano oneri a carico delle Parti;

**Preso atto** che la convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi citati nelle premesse alla stessa convenzione, con possibilità di rinnovo per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC;

**Visto** il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati nominato dall'Istituto ai sensi dell'art. 35, paragrafo 2 del Regolamento Europeo 679/2016;

**Vista** la relazione della Direzione Generale;

**Su proposta** del Direttore generale vicario

**D E L I B E R A**

di adottare la Convenzione tra INPS e ACI per la trasmissione dati di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 "*Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni*" secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

| IL SEGRETARIO | IL PRESIDENTE |
|---|---|
| Gaetano Corsini | Pasquale Tridico |
| F.to Corsini | F.to Tridico |

**Convenzione tra INPS e ACI per la trasmissione dati di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, "Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni"**

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21 – C.F: 8007870587 - nel seguito denominato INPS, legalmente rappresentato dal Presidente Prof. Pasquale Tridico

**e**

L'Automobile Club Italia (di seguito denominato ACI) con sede in Roma, Via Marsala n. 8, C.F.: 00493410583, legalmente rappresentato dal Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani

di seguito congiuntamente indicati "le Parti",

**VISTI**

- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, che istituisce, a decorrere dal mese di aprile 2019, il reddito di cittadinanza, di seguito denominato RdC, quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro;

- l'articolo 2, comma 1, del sopracitato decreto-legge, che riconosce la predetta misura ai nuclei familiari in possesso, cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, di determinati requisiti, stabilendo, in particolare, alla lett. c) con riferimento al godimento di beni durevoli, che "*nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi*

[redacted]

*gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente*";

- l'articolo 5, comma 3, del sopracitato decreto-legge, il quale prevede che "*il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc*" ;

- il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

- l'articolo 50 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.82, "Codice dell'Amministrazione Digitale", e s.m.i. che prevede, al comma 2, e/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (di seguito "Regolamento UE");

- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

- il Codice in materia di protezione dei dati personali, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal predetto d.lgs. n. 101 del 2018 (di seguito "Codice");

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 393 del 2 luglio 2015 riportante "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche";

- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 157 del 30 luglio 2019 in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);

[redacted]

- il Disciplinare "*Controlli su reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inps n. 95 del 9 dicembre 2020.

**VISTO QUANTO SOPRA, LE PARTI CONVENGONO:**

**Art. 1**
**Oggetto e finalità**

La Convenzione disciplina l'acquisizione da parte dell'INPS delle informazioni disponibili negli archivi della banca centrale del Pubblico Registro Automobilistico (di seguito P.R.A.), necessarie ai fini del riconoscimento del beneficio RdC e della correlata verifica mensile della permanenza dei requisiti durante tutto il periodo di fruizione del beneficio, ai sensi del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26.

La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle disposizioni contenute nel Disciplinare "*Controlli su reddito di cittadinanza ai sensi dell'art. 5 comma 3 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019 n. 4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26*" adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Inps n. 95 del 9 dicembre 2020 per quanto attiene alla tipologia dei dati, alle modalità di acquisizione e alle misure a tutela degli interessati.

**Art. 2**
**Obblighi delle parti**

L'ACI si obbliga a fornire i dati di cui all'allegato 1 e all'allegato tecnico, che costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

L'ACI rende disponibili i dati su richiesta dell'INPS così come risultano al momento dell'interrogazione, al fine di consentire all'Istituto il rispetto dei termini previsti dall'art. 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

L'INPS si obbliga all'utilizzo dei dati forniti dall'ACI esclusivamente per le finalità indicate nella presente Convenzione.

[redacted]

## Art. 3
## Modalità di scambio dei dati

I dati saranno trasmessi in modalità SFTP, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle prescrizioni indicate dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015 n. 393, "*Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra PP.AA*".

Nell'allegato tecnico sono descritti i tracciati delle informazioni scambiate, le modalità di scambio e le misure di sicurezza.

Laddove si renda necessario, per esigenze organizzative e di sicurezza e/o per adeguamento a modifiche legislative, interrompere il flusso dati, le *Parti* possono concordare, per il tramite dei *Responsabili della Convenzione*, modalità alternative di accesso dati.

## Art. 4
## Verifica dei requisiti necessari all'erogazione del RdC

L'INPS, nel verificare i requisiti necessari all'erogazione del RdC in favore dei richiedenti, tiene conto del seguente criterio:

- nessun componente del nucleo familiare deve risultare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, immatricolati la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta, ovvero autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc., o di motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente.

L'ACI rende disponibili i dati, di cui all'allegato 1 e all'allegato tecnico, così come risultano al momento dell'interrogazione.

## Art. 5
## Figure di riferimento per l'attuazione della convenzione

Ai fini della corretta applicazione di quanto previsto nella convenzione, ciascuna delle Parti nomina un proprio Responsabile della Convenzione quale

[redacted]

rappresentante preposto alla gestione dei rapporti e delle comunicazioni tra le Parti per la gestione del documento convenzionale, nonché un proprio Referente tecnico responsabile, in particolare, dell'attivazione e della successiva gestione operativa dello scambio dati nonché della corretta applicazione delle regole di sicurezza tecnico-organizzative previste nella convenzione.

Le Parti nominano un Supervisore preposto al monitoraggio e controllo dell'utilizzo dei dati da parte degli utenti incaricati.

I nominativi ed i recapiti delle figure di riferimento per l'attuazione della Convenzione saranno indicati dalle Parti e comunicati a mezzo PEC.
Eventuali modifiche degli stessi saranno comunicate con successive e apposite note a mezzo PEC.

## Art. 6
## Misure di sicurezza

Le Parti si impegnano a rispettare i limiti e le condizioni di accesso ai dati riportati nella presente Convenzione volti ad assicurare la protezione delle informazioni ai sensi della normativa vigente.

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, ossia in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

La presente Convenzione è stipulata adottando le misure di sicurezza indicate dal Garante per la protezione dei dati personali con Provvedimento n. 393/2015 ed in linea con il Provvedimento n. 108 del 6 marzo 2014, con il quale l'Autorità ha reso il parere favorevole in merito alla convenzione quadro predisposta dall'INPS per la fruibilità telematica delle proprie banche dati, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'art. 34 del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 (Codice dell'Amministrazione Digitale).

[redacted]

## ART. 7
## Disposizioni in materia di protezione dei dati personali

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, quali Titolari autonomi del trattamento dei dati personali, anche appartenenti alle categorie di cui all'art. 9 del Regolamento UE, effettuato esclusivamente per le finalità di controllo di cui alla normativa citata in premessa, avuto particolare riguardo all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, oggetto della presente Convenzione, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento UE, nel D. lgs. n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

Le Parti assicurano l'utilizzo del servizio esclusivamente nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.

I trattamenti di dati personali sono effettuati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi né in alcun modo riprodotti al di fuori dei casi di previsione di legge.

I dati relativi alla verifica dei requisiti saranno trattati dall'INPS nei termini di legge e, comunque, per un tempo non superiore a 10 anni dal termine dell'erogazione dei benefici, salvo eventuali contenziosi. I dati relativi alle domande di benefici di RdC non accolte dall'INPS, salvo eventuali contenziosi, saranno trattati per un tempo non superiore a 5 anni dalla notifica all'interessato del provvedimento di diniego.

I dati identificativi trasmessi dall'INPS all' ACI sono trattati dalla medesima Amministrazione esclusivamente al fine di restituire le informazioni richieste per il controllo, pertanto, l'ACI procederà alla cancellazione dei dati ricevuti dall'INPS all'esito dei riscontri effettuati.

[redacted]

L'accesso alle informazioni sarà consentito esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili (art. 4, n. 8 e art. 28 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (art. 4 n. 10 e art. 29 del Regolamento UE, art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati e autorizzati, avranno accesso ai dati.

Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e ss. del medesimo Regolamento UE.

Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che, nei termini prescritti, i Titolari del trattamento possano effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157.

## Art. 8
## Tracciamento degli accessi e controllo delle transazioni

L'INPS e l'ACI procedono al tracciamento degli accessi e al controllo dei flussi di dati tramite registrazioni che consentano di verificare a posteriori le operazioni eseguite da ciascun utente.

Le Parti congiuntamente, svolgono il controllo, anche a campione, del rispetto delle corrette modalità di e scambio di flussi stabilite da questa Convenzione.

A fronte di eventuali anomalie riscontrate, le Parti si impegnano a darsi reciprocamente tutti i chiarimenti o la documentazione che si rendesse necessaria a seguito dell'attivazione dei controlli previsti dal precedente comma.

## Art. 9
## Oneri

Dalla presente Convenzione non derivano oneri a carico delle Parti.

[redacted]

## Art.10
## Durata

La Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e, comunque, fino alla permanenza dei presupposti normativi citati nelle premesse.

La Convenzione può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata, su concorde volontà delle Parti, da manifestarsi con scambio di comunicazione tra le stesse a mezzo PEC.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione dovranno essere concordate in forma scritta tra le Parti.

INPS ACI

[redacted]

**Allegato 1**

**FLUSSI DI DATI OGGETTO DI COMUNICAZIONE DALL' ACI ALL'INPS**

I dati oggetto di comunicazione sono trasmessi in modalità SFTP sulla base dei dati di input inviati dall'INPS.

| **Dati di *INPUT*** | **Dati di *OUTPUT*** |
|---|---|
| Set dati richiesta:<br><br>• Identificativo numerico beneficiario<br>• Cod. Fiscale del beneficiario<br>• Data di riferimento | • Data di riferimento della verifica<br><br>• Cod. Fiscale del componente del nucleo familiare intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli, immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei ventiquattro mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;<br><br>Qualora il riscontro sia negativo indicare "nessuno" |

[redacted]

# ALLEGATO TECNICO

## CRITERI DI ESTRAZIONE SU BASE TEMPORALE

Si estraggono le autovetture e i motocicli immatricolati nei 2 anni precedenti la data di richiesta del RdC, a prescindere dal valore della cilindrata. Si escludono le altre classi di veicoli in quanto non riferiti alla cilindrata.
Si prende in esame la data immatricolazione italiana se il campo provenienza è impostato con I (Italia) e la data immatricolazione estera se il campo provenienza è impostato con E (estero). Eccezionalmente in alcuni casi la data potrebbe non essere quella di prima immatricolazione estera.

## ELABORAZIONI

Se la coppia di dati "identificativo numerico beneficiario" e "codice fiscale" presente nel file di input è sconosciuto al sistema ACI (non è mai stato elaborato) si elabora la richiesta alla data della domanda segnalata da Inps.
Se la coppia di dati "identificativo numerico beneficiario" e "codice fiscale" è conosciuto al sistema ACI (è già stato elaborato) si elabora la richiesta controllando la posizione nel periodo intercorso tra la data della domanda e la data di riferimento.

## PROTOCOLLO DI SCAMBIO

L'interscambio avverrà tramite protocollo SFTP ed i file saranno protetti con password.
I file di input dovranno essere in formato CSV. I file di output potranno essere in formato XML o CSV

## NOMENCLATURA FILES

La nomenclatura del file di input contiene il suffisso INPSD e la data di elaborazione (es INPSD20191230).
La nomenclatura del file di output contiene oltre alla nomenclatura di input anche il suffisso ACI con data di elaborazione (es INPSD20191230_ACID20200221).

## TRACCIATO

| | | |
|---|---|---|
| **ID RICHIESTA** | INPUT | |
| **ID TRASMISSIONE** | | |
| **DATA DA ELABORARE** | | |
| **CODICE FISCALE** | | |
| **TARGA** | Obbligatorio | |
| **TIPO VEICOLO** | Obbligatorio | Valori ammessi A,M |
| **CILINDRATA** | Obbligatorio | Valori numerici da 0 in poi |
| **DATA IMM** | Obbligatorio | Formato gg/mm/aaaa |
| **PROVENIENZA** | Obbligatorio | Valori ammessi I, E |
| **DATA ATTO PROPRIETA** | Obbligatorio | Formato gg/mm/aaaa |
| **INTESTAZIONE** | Obbligatorio | Valori ammessi Vedi Legenda |
| **PROVVEDIMENTO** | Obbligatorio | Valori ammessi S/N |
| **PERDITA DI POSSESSO** | Obbligatorio | Valori ammessi S/N |
| **DATA PERDITA DI POSSESSO** | Non obbligatorio | Formato gg/mm/aaaa solo se PERDITA DI POSSESSO = S |

Legenda campo INTESTAZIONE: I: intestatario (nel caso di un solo intestatario o il primo intestatario nel caso di più intestatari); C: cointestatario (dal secondo intestatario, nel caso di più intestatari); L: locatario; U: usufruttuario; P: acquirente PRD

[redacted]